

LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI AI FINI IVA PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE

di **Claudio Venturi**

Sommario: - 1. Premessa. - 2. Invio telematico delle pratiche al Registro delle imprese. - 3. Invio telematico tramite il servizio Entratel. - 4. La normativa di riferimento. - 5. La modulistica prevista. - 5.1. *Modalità di invio previsto dalla normativa fiscale.* - 5.2. *Modalità di invio tramite il Registro delle imprese.* - 6. Modalità di *presentazione delle dichiarazioni ai fini IVA.* - 6.1. *Modalità di invio previsto dalla normativa fiscale.* - 6.2. *Modalità di invio tramite il Registro delle imprese.* - 6.3. *L'accesso al servizio.* - 7. Le competenze del Registro delle imprese.
TAVOLE RIASSUNTIVE
APPENDICE NORMATIVA.

1. Premessa

L'opera di semplificazione va avanti senza sosta, anche se a volte in mezzo a difficoltà non irrilevanti.

Un grande numero di contribuenti – tutti quelli che sono tenuti all'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese o nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) - potranno utilizzare un unico sportello, quello del Registro delle imprese, per presentare, oltre il modello del Registro delle imprese, anche la dichiarazione di inizio e di cessazione attività ai fini IVA.

Il Registro delle imprese trasmetterà poi i dati online all'Agenzia delle Entrate, rilasciando la ricevuta dell'avvenuta operazione.

Sta sempre più prendendo corpo l'idea della istituzione di un unico sportello polifunzionale che sarà in grado di acquisire un unico modello valido per l'iscrizione sia nel Registro delle imprese, sia ai fini IVA, che ai fini INPS e INAIL.

2. Invio telematico delle pratiche al Registro imprese

Fino a poco tempo fa, la richiesta di rilascio della Partita IVA e/o Codice fiscale e le dichiarazioni di variazione o di cessazione avvenivano unicamente presso i locali uffici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando appositi modelli cartacei.

Le possibilità si sono successivamente ampliate fino ad arrivare all'invio telematico e al coinvolgimento di più soggetti (diretti interessati e professionisti abilitati) e di più uffici (gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, il Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio).

Sulla base di un protocollo di intesa, stipulato il 1° ottobre 1998 tra l'allora Ministero delle Finanze, Ministero dell'Industria e Unioncamere, venne

realizzato un collegamento telematico tra i sistemi informativi al fine di consentire l'attribuzione della Partita IVA e/o codice fiscale anche da parte degli Uffici del Registro delle imprese.

In una prima fase, l'Ufficio del Registro delle imprese ha potuto **attribuire** la Partita IVA e/o Codice fiscale **unicamente alle società di persone e alle imprese individuali**. Tutti gli altri tipi di società dovevano continuare a rivolgersi ai competenti Uffici finanziari.

In una seconda fase, e precisamente a decorrere dal 1^o marzo 2000, all'Ufficio del Registro delle imprese è stata concessa la possibilità di ricevere anche **le dichiarazioni di cessazione**, sempre ed esclusivamente per le imprese individuali e per le società di persone.

La possibilità di ricorrere al Registro delle imprese si è interrotta verso la fine dell'anno 2002, quando, con **Provvedimento del 12 novembre 2002**, l'Agenzia delle Entrate ha approvato una nuova modulistica da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione di attività ai fini dell'imposta sul valore, entrata in vigore il 1^o gennaio 2003.

Da questa data agli uffici del Registro delle imprese è stata sospesa la possibilità del rilascio della partita IVA e/o Codice fiscale in attesa dell'approvazione ed emanazione delle nuove specifiche tecniche.

Con il **Decreto del 12 maggio 2004** viene di nuovo ripristinata questa possibilità, la quale, anche in considerazione dell'obbligo di invio telematico delle pratiche al Registro delle imprese mediante l'utilizzo della firma digitale, si presenta con modalità nuove.

Per cui, ad oggi, le dichiarazioni ai fini IVA possono essere presentate:

- a) **su supporto cartaceo** (direttamente ad uno degli uffici dell'Agenzia delle entrate o agli uffici del Registro delle imprese) oppure
- b) **per via telematica**:
 - 1) dai soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro delle imprese ovvero alla denuncia al Repertorio Economico Amministrativo (REA), direttamente al Registro delle imprese, facendo uso, per le società, della firma digitale;
 - 2) direttamente dai contribuenti o tramite i soggetti incaricati, attraverso il servizio telematico ENTRATEL.

3. Invio telematico tramite il servizio Entratel

Con il disposto di cui all'art. 2, comma 1, del DPR 5 ottobre 2001, n. 404, che ha sostituito l'art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, le dichiarazioni IVA possono essere presentate anche in via telematica dai contribuenti o tramite i soggetti incaricati (art. 3, comma 3, del DPR n. 322/1998), mediante il servizio telematico ENTRATEL.

Per questo, l'Agenzia delle Entrate ha predisposto un software per consentire sia la compilazione che l'invio telematico dei modelli di dichiarazione di inizio attività, di variazione dati o cessazione attività ai fini IVA.

Il prodotto può essere utilizzato sia da chi intende trasmettere direttamente la propria dichiarazione, attraverso il servizio telematico Internet ¹, sia dagli intermediari abilitati che la trasmettono per conto di altri, attraverso il servizio telematico ENTRATEL.

¹ Il software è raggiungibile al seguente indirizzo internet:
http://www.agenziaentrate.it/software/2003/altri/aa7_aa9/index.htm

4. La normativa di riferimento

Quando si parla di attribuzione del Codice fiscale da parte del Registro delle imprese è necessario far riferimento da una serie di norme, tra loro collegate.

Ci riferiamo, in modo particolare, alle seguenti disposizioni normative:

1. **L'art. 11, comma 9 del D.P.R. n. 581 del 1995**, laddove si parla della possibilità di attribuire il Codice Fiscale collegandosi in via telematica con il Ministero dell'economia e delle finanze che lo genera;
2. **l'art. 31, i commi dal 2 al 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340**, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'obbligo per le società dell'invio telematico;
3. **gli artt. 35 e 37 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633**, disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività ai fini IVA;
4. **il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2002**, concernente l'approvazione dei modelli AA7/7 e AA9/7, da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione di attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ²;
5. **il D.M. 12 maggio 2004**, con il quale sono state dettate sia le modalità di presentazione al Registro delle imprese delle dichiarazioni ai fini IVA che le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate;
6. **Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 11 agosto 2006, n. 248. Art. 37, commi 18 e 19.**

5. La modulistica prevista

I modelli da utilizzare sono quelli approvati con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 novembre 2002, e precisamente:

- il **modello AA7/7** (Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA – *Soggetti diversi dalle persone fisiche*);
- il **modello AA9/7** (Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione di attività ai fini IVA – *Imprese individuali e lavoratori autonomi*)³.

Le dichiarazioni presentate su supporto cartaceo vanno presentate in **duplice esemplare**.

Le dichiarazioni di cui sopra si considerano presentate il giorno in cui risultano ricevute presso l'ufficio del Registro delle imprese, che ne rilascia ricevuta recante il numero di protocollo.

Bisogna anche ricordare che, con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6 settembre 2002 (pubblicato nella G.U. n. 216 del 14 settembre 2002) è stato approvato un ulteriore modello, il **modello ANR/1**, da utilizzare per le dichiarazioni di identificazione diretta ai fini IVA, di variazione dati o di cessazione attività da parte dei soggetti non residenti nello Stato che

² Si veda a tale proposito il punto 4 del provvedimento, riportato in calce alla trattazione nell'APPENDICE NORMATIVA.

³ Per la modulistica e le relative istruzioni si rimanda alla sezione "Modulistica" > Modulistica varia.

intendono assolvere direttamente gli obblighi ad esercitare i diritti ai fini IVA (art. 35-ter, D.P.R. n. 633/1972) ⁴.

Si tratta di adempimenti a carico dei soggetti non residenti che pongono in essere nel territorio dello Stato cessioni di beni o prestazioni di servizi rilevanti agli effetti dell'IVA e che intendono assolvere i relativi adempimenti in materia di IVA direttamente, senza dover ricorrere all'istituto del rappresentante fiscale.

Il soggetto non residente che intende assolvere direttamente gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato deve, infatti, presentare prima dell'effettuazione delle operazioni per le quali intende adottare il sistema dell'identificazione diretta, un'apposita dichiarazione presso il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, direttamente ovvero a mezzo servizio postale. L'ufficio, verificata la richiesta qualità di operatore economico che necessariamente deve essere posseduta dal soggetto non residente, attribuisce il numero di partita IVA.

Le dichiarazioni per l'identificazione diretta nello Stato con conseguente attribuzione di partita IVA, devono essere presentate esclusivamente all'Ufficio di Roma 6, sito in Roma, Via Canton n° 10, C.A.P. 00144, cui è stata attribuita la competenza in tale materia (si veda il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 agosto 2002).

Con Provvedimento del 1° giugno 2004 (pubblicato nella G.U. n. 137 del 14 giugno 2004) sono state approvate le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti in detto modello.

Questo modello, ovviamente, non riguarderà il Registro delle imprese in quanto riservato a soggetti non residenti nel territorio dello Stato e quindi non iscritti nel Registro delle imprese.

6. Modalità di presentazione delle dichiarazioni ai fini IVA

Secondo quanto stabilito al comma 1, dell'art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, i soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione **entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate** ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia.

La dichiarazione di inizio attività può essere presentata:

- direttamente presso uno degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, in duplice esemplare, esibendo un documento di riconoscimento;
- a mezzo posta mediante raccomandata, in unico esemplare, con allegata copia del documento di riconoscimento;
- in via telematica: autonomamente, avvalendosi del servizio Internet ovvero tramite un intermediario abilitato utilizzando il servizio Entratel;
- all'Ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio dai soggetti tenuti all'iscrizione in questo Registro e da parte di coloro i quali sono tenuti alla denuncia REA.

⁴ Si vedano anche le due Risoluzioni: n. 289 del 6 settembre 2002 (Approvazione del modello ANR/1 riservato ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, da utilizzare per le dichiarazioni di identificazione diretta ai fini IVA, di variazione dati o cessazione attività) e n. 220/E del 5 dicembre 2003 (Elenco Paesi Terzi che possono avvalersi dell'identificazione diretta).

Il citato articolo 35 dispone inoltre che i soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione, a seguito della presentazione della dichiarazione di inizio attività, l'ufficio attribuisce un numero di partita IVA che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazione di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.

Tavola n. 1

APERTURA DELLA PARTITA IVA		
QUANTO COSTA	MODELLI DA UTILIZZARE	COME SI CHIEDE
Nessun costo	Mod. AA9/7 per le ditte individuali	direttamente in Ufficio
		per posta (raccomandata)
Nessun costo	Mod. AA7/7 per gli altri soggetti	per via telematica
		all'ufficio Registro Imprese presso la Camera di Commercio.

[Le novità introdotte dal D.L. n. 223/2006, convertito, dalla legge n. 248/2006](#)

L'articolo 37, comma 18 del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006, ha introdotto nell'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972 i commi 15-bis e 15-ter, disciplinanti gli adempimenti degli uffici da espletarsi a seguito dell'attribuzione della partita IVA.

In particolare il comma 15-ter prevede che l'attribuzione del numero di partita IVA determina la **esecuzione di riscontri automatizzati per l'individuazione di elementi di rischio** connessi al rilascio dello stesso nonché l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 51 del D.P.R. n. 633/1972.

In sostanza, con la nuova disposizione si è introdotta una procedura volta a verificare la ricorrenza sostanziale dei requisiti che giustificano l'attribuzione del codice identificativo di cui trattasi e, in particolare, dell'effettivo esercizio dell'attività dichiarata.

Ai sensi del successivo comma 19 dell'articolo 37, modificato dalla legge di conversione, le disposizioni del decreto entrano in vigore **a decorrere dal 1° novembre 2006**.

[6.1. Modalità di invio previste dalla normativa fiscale](#)

A comma 6, del più volte citato articolo 35, del D.P.R. n. 633/1972, vengono definite le modalità di presentazione delle dichiarazioni di inizio e di cessazione attività ai fini IVA.

Esse sono:

- a) **in via telematica**, direttamente dai contribuenti o tramite soggetti incaricati della trasmissione telematica, ai sensi dell'art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322/1998; *ovvero*

- b) in duplice esemplare, **direttamente ad uno degli uffici delle Agenzie delle entrate** (anche a mezzo di persona appositamente delegata); *ovvero*
- c) in un unico esemplare, **a mezzo servizio postale mediante raccomandata**, con l'obbligo di garantire l'identità del soggetto dichiarante mediante allegazione di idonea documentazione (Vedi: Tavola n. 1).

Nel caso di cui alla lettera a) le dichiarazioni si intendono presentate nel giorno in cui vengono trasmesse in via informatica all'Agenzia delle entrate; mentre nel caso di cui alla lettera c), si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite.

6.2. Modalità di invio tramite il Registro delle imprese

Oltre alla tre modalità di cui sopra, le dichiarazioni ai fini IVA potranno essere presentate, **esclusivamente da parte dei soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro delle imprese o alla denuncia al REA**, presso il Registro delle imprese.

Con il Decreto Dirigenziale del Ministero delle attività produttive, emanato di concerto con il Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, del 12 maggio 2004 sono state infatti dettate sia le modalità di presentazione all'ufficio del Registro delle imprese delle dichiarazioni di cui all'art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972 che le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate.

Tale decreto è stato pubblicato nel Suppl. Ord. n. 99 alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 27 maggio 2004 ed è entrato formalmente in vigore l' 11 giugno 2004. Dopo una lunga fase di sperimentazione, che ha coinvolto solo alcune Camere di Commercio, a decorrere da Febbraio 2005, il servizio è stato avviato presso tutte le Camere di Commercio.

Tutti gli imprenditori che sono tenuti all'iscrizione nel Registro delle imprese ovvero alla denuncia al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), potranno, contemporaneamente alla presentazione della domanda di iscrizione o della denuncia di cessazione dell'attività nel Registro o alla denuncia nel REA, presentare, rispettivamente:

- a) la **dichiarazione di inizio attività**, di cui all'art. 35, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972;
- b) la **dichiarazione di cessazione dell'attività**, di cui all'art. 35, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972.

Le imprese individuali e i soggetti iscritti nel REA, che si avvalgono di questa facoltà dovranno presentare la **dichiarazione di inizio o di cessazione attività ai fini IVA su supporto cartaceo** ovvero, se lo ritengono opportuno, anche per via telematica o su supporto informatico.

I soggetti diversi dalle imprese individuali, tenuti all'iscrizione nel Registro delle imprese che si avvalgono della medesima facoltà dovranno, invece, presentare la dichiarazione di inizio o di cessazione attività ai fini IVA **esclusivamente per via telematica o su supporto informatico, mediante l'utilizzo della firma digitale**.

Qualora il dichiarante incarichi una terza persona (incaricato o intermediario) di trasmettere la dichiarazione, anche questo soggetto dovrà essere munito del dispositivo di firma digitale.

6.3. L'accesso al servizio

Per accedere al servizio è necessario collegarsi al seguente indirizzo Internet: <http://web.telemaco.infocamere.it/newt/public.htm> e cliccare sul "Richiesta Partita IVA".

7. Le competenze del Registro delle imprese

L'ufficio del Registro delle imprese dovrà trasmettere i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti di cui sopra all'Agenzia delle entrate secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato A del D.M. 12 maggio 2004, utilizzando un collegamento telematico dedicato ed esclusivo tra i rispettivi sistemi informativi, "garantendo la qualità, la riservatezza e la sicurezza degli stessi" ai sensi della normativa dettata in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

L'Agenzia delle entrate, utilizzando il collegamento telematico di cui sopra, rilascerà all'ufficio del Registro delle imprese che ha trasmesso la dichiarazione di inizio o cessazione attività una ricevuta attestante l'avvenuta ricezione della dichiarazione secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato B del D.M. 12 maggio 2004..

L'ufficio del Registro delle imprese che ha ricevuto la dichiarazione di inizio o di cessazione dell'attività di cui all'art. 35 del D.P.R. n. 633/1972 rilascerà, a sua volta, al dichiarante una ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione e, in caso di inizio attività, il numero di Partita IVA attribuito dall'Agenzia delle entrate (Vedi: Tavola n. 2).

Nel caso in cui la presentazione della dichiarazione venga effettuata da soggetto diverso dal dichiarante, questi dovrà provvedere a consegnare all'interessato la relativa ricevuta.

TAVOLE RIASSUNTIVE


TAVOLA N. 1

Le regole per l'invio delle dichiarazioni ai fini IVA

CONTRIBUENTI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE
Tutte le categorie di contribuenti	<ul style="list-style-type: none">• Ad uno qualsiasi degli uffici dell'Agenzia delle entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente;• A mezzo servizio postale, mediante raccomandata, allegando copia di un documento di identità in corso di validità;• In via telematica direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.
Le imprese individuali tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese e i soggetti REA	<ul style="list-style-type: none">• Utilizzando le modalità previste per la generalità dei contribuenti;• All'ufficio del Registro delle imprese su supporto cartaceo, utilizzando gli appositi modelli, ovvero per via telematica o su supporto informatico.
I soggetti diversi dalle imprese individuali tenuti all'iscrizione nel Registro delle imprese	<ul style="list-style-type: none">• Utilizzando le modalità previste per la generalità dei contribuenti;• All'ufficio del Registro delle imprese esclusivamente per via telematica o su supporto informatico.

TAVOLA N. 2

Il percorso delle dichiarazioni



APPENDICE NORMATIVA

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

Art. 35 - Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività. [1]

1. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate [2]. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.

2. Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare:

- a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta;
- b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- c) per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della stabile organizzazione;
- d) il tipo e l'oggetto dell'attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
- e) per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, l'indirizzo del sito web ed i dati identificativi dell'internet service provider;
- f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate è in grado di acquisire autonomamente.

3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell'attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata. In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto d'imposta, la dichiarazione è presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione.

4. In caso di cessazione dell'attività il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione annuale deve tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell'articolo 2, da determinare computando anche le operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità dell'imposta.

5. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume d'affari che comporti l'applicazione di disposizioni speciali ad esso connesse concernenti l'osservanza di adempimenti o di criteri speciali di determinazione dell'imposta, devono indicarlo nella dichiarazione di inizio attività da

presentare a norma del presente articolo e devono osservare la disciplina stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato..

6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi 10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare, direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale mediante raccomandata, con l'obbligo di garantire l'identità del soggetto dichiarante mediante allegazione di idonea documentazione; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite.

7. L'ufficio rilascia o invia al contribuente certificato di attribuzione della partita IVA o dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attività e nel caso di presentazione diretta consegna la copia della dichiarazione al contribuente debitamente timbrata.

8. I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese, possono assolvere gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo presentando le dichiarazioni stesse all'ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette i dati in via telematica all'Agenzia delle entrate e rilascia apposita certificazione dell'avvenuta operazione. Nel caso di inizio dell'attività l'ufficio del registro delle imprese comunica al contribuente il numero di partita IVA attribuito in via telematica dall'Agenzia delle entrate.

9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate può essere stabilita la data a decorrere dalla quale le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività sono presentate esclusivamente all'ufficio del registro delle imprese ovvero in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi successivi.

10. Le dichiarazioni previste dal presente articolo possono essere presentate in via telematica direttamente dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998; in tal caso si considerano presentate nel giorno in cui sono trasmesse all'Agenzia delle entrate in via telematica e il procedimento di trasmissione si considera concluso nel giorno in cui è completata la ricezione da parte dell'Agenzia delle entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni è data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto ricevimento delle dichiarazioni stesse.

11. I soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della dichiarazione attestante la data di consegna con l'impegno alla trasmissione in via telematica e rilasciano la certificazione restituita dall'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta operazione e contenente, in caso di inizio attività, il numero di partita IVA attribuito al contribuente.

12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via telematica si applicano ai fini della sottoscrizione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

13. I soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente articolo, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.

14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si applicano le disposizioni previste per la conservazione delle dichiarazioni annuali dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

15. Le modalità tecniche di trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dal presente articolo ed i tempi di attivazione del servizio di trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

15-bis. L'attribuzione del numero di partita IVA e' subordinato alla esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché all'eventuale preventiva effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto. (3)

15-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate:

a) specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio di attività;

b) tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del numero di partita IVA e' subordinato al rilascio di polizza fidejussoria o di fidejussione bancaria;

c) modalit  per la temporanea attribuzione di un numero di partita IVA provvisorio, utilizzabile esclusivamente per l'acquisto di beni e servizi, esclusi gli acquisti di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. (3)

(1) Articolo modificato dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, sostituito dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, modificato dall'art. 9, D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, dall'art. 14, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, dall'art. 15, D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793, dall'art. 5, comma 1, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 e, successivamente, sostituito dall'art. 2, comma 1, D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404.

(2) Per i modelli AA7/7 e AA9/7, vedi il provvedimento 12 novembre 2002.

(3) Comma aggiunti dall'art. 37, comma 18 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

Provvedimento Agenzia delle entrate 12 novembre 2002:
Approvazione dei modelli AA7/7 e AA9/7 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attivit , variazione dati o cessazione attivit  ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

4. - Dichiarazioni di inizio, variazione dati e cessazione attivit  presentate all'ufficio del registro delle imprese.

4.1. Le dichiarazioni di inizio, variazione dati e cessazione attivit  che i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) possono presentare all'ufficio del registro delle imprese ai sensi dell'art. 35, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono redatte su modelli approvati con decreto dirigenziale del Ministero delle attivit  produttive, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, contenenti, oltre agli elementi richiesti dagli articoli 11, 14 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, anche tutti gli elementi richiesti nei modelli di cui al punto 1.

4.2. Nel medesimo decreto di cui al punto 4.1, saranno disciplinate le modalit  di presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 35 del citato decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, presso l'ufficio del registro delle imprese, la reperibilit  dei predetti modelli, nonch  le modalit  per la presentazione in via telematica delle stesse nei casi in cui tale modalit    prevista, fermi restando i termini di presentazione e le modalit  di conservazione delle predette dichiarazioni come previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Saranno altres  definite le specifiche tecniche riguardanti i dati da trasmettere all'Agenzia delle entrate nonch  i dati che l'Agenzia stessa deve fornire all'ufficio del registro delle imprese ai fini del rilascio della certificazione prevista dal comma 8 dell'articolo 35.